



TRIBUNALE FEDERALE

nella persona dei signori:

Avv. Letizia Lombardi (Presidente)

Avv. Carmen Chiara Di Donato (2° componente)

Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 1/2022, promosso dalla Procura federale nei confronti del tesserato A.M.

Con atto, pervenuto in data 04 febbraio 2022, la Procura federale, ai sensi dell'art. 79 comma 4 RG, deferiva dinanzi a codesto Tribunale il tesserato A.M. , per violazione degli artt. 1 e 11 del Regolamento di Giustizia e art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

La contestazione era relativa ai fatti accaduti il 22 agosto 2021 a Voronezh, in occasione dei campionati mondiali giovanili (YWCH) e, segnatamente, al furto di denaro, da parte del predetto tesserato, in danno degli atleti tedeschi - per Euro 100,00 - e turchi - per \$500,00 - .

A carico dell'incolpato, la Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva (IFSC) adottava il provvedimento disciplinare cautelare della *Red card* con remissione alla Commissione Disciplinare, con la seguente motivazione: <<*Inside the isolation he has stolen some money from the bags of other competitors (GER euro 100 and TUR dollars 500). There is a clear video evidence of what's happened*>>.

Notiziato dell'intendimento di deferimento, il tesserato A.M. produceva una specifica memoria con la quale si riconosceva colpevole del furto, nella consapevolezza della grave violazione del Regolamento di Giustizia e dei principi sportivi della Federazione; manifestava pentimento, riferendo di aver intrapreso un percorso psico



terapeutico e riabilitativo di volontariato presso la società di appartenenza, dichiarandosi profondamente pentito e dispiaciuto.

All'esito delle indagini, il Procuratore federale riteneva che il pentimento manifestato e la circostanza per la quale l'atleta si fosse spontaneamente adoperato per attenuare le conseguenze dannose del suo operato, provvedendo a restituire il denaro agli atleti turchi - non potendo nell'immediatezza restituire l'importo agli atleti tedeschi, a causa del loro isolamento - avrebbero potuto rilevare per l'attenuazione della sanzione disciplinare da irrogare, ma non facessero venire meno la sussistenza del riconosciuto comportamento illecito, attesa la violazione dei canoni di probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, sociale e morale, di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia, il discredito arrecato alla squadra nazionale italiana, in violazione dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia, nonché per essere la condotta contestata un *“grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni”*, contraria ai principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, fissati dall'art. 2 del Codice di comportamento sportivo.

Con decreto presidenziale del 4 gennaio 2022, veniva fissata l'udienza in camera di consiglio, mediante partecipazione da remoto, per il giorno 17 marzo 2022, ore 17.00.

Alla predetta camera di consiglio, il Procuratore federale si riportava all'atto di incolpazione, concludendo per la condanna e rimettendo al Tribunale la valutazione della sanzione da applicare quanto a tipologia e portata; rappresentava la concomitante pendenza del procedimento disciplinare dinnanzi alla Commissione di disciplina della IFSC, ai fini della valutazione del collegio.

Compariva personalmente - assistito dai genitori - il tesserato A.M., che non depositava alcuna memoria difensiva e, pertanto, veniva ascoltato liberamente, così dichiarando: *“confermo quanto già scritto al Procuratore federale e mi scuso molto per l'accaduto”*; *“ho restituito l'intera somma sottratta, sia agli atleti turchi, sia a quelli tedeschi”*.



All'esito della camera di consiglio, il Tribunale, rilevata l'assenza di documentazione idonea ad attestare la riferita pendenza di un procedimento dinanzi agli organi di disciplina internazionale, ritenuta necessaria ai fini del decidere, ne disponeva l'assunzione d'ufficio entro il 31 marzo 2022, a cura della Federazione e rinviando il procedimento al 7 aprile 2022, ore 18.00.

La Federazione, ottemperando all'ordine, faceva pervenire, in data 28 marzo 2022, le comunicazioni attestanti la pendenza dinanzi alla IFSC del procedimento disciplinare a carico dello stesso tesserato per i fatti occorsi il 22 agosto 2021.

Alla camera di consiglio del 7 aprile 2022, compariva il Procuratore federale che ribadiva la propria posizione, come da verbale che precede, e all'esito, il Tribunale pronunciava la decisione.

MOTIVI

Preliminarmente occorre valutare se la concomitante pendenza del procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione disciplinare della Federazione Internazionale di appartenenza (IFSC), alla data odierna non concluso, come rappresentata dal Procuratore federale e confermata nella attualità dalla documentazione assunta, si frapponga alla *potestas iudicandi* di questo Tribunale.

Al quesito deve darsi risposta negativa.

Come noto, l'ordinamento sportivo nazionale si configura "*quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*" (art. 1, comma 1, D.l. n. 220/2003, conv. L. n. 280/2003, riportato all'art. 1 RG).

Il sistema piramidale che avvince il rapporto tra ordinamento sportivo internazionale e ordinamento sportivo nazionale si estrinseca nella necessità per quest'ultimo di ottemperare alle regole imperative adottate dagli organi sovraordinati, ma non impinge la competenza degli organi di giustizia federali nazionali, chiamati al più a conformare la propria decisione a quella, ove emanata, degli organi di giustizia della federazione



internazionale di riferimento, ai fini di una migliore armonizzazione nell'applicazione delle norme e delle sanzioni precipue di ogni disciplina sportiva.

Conferma tale assunto il disposto di cui all'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in virtù del quale *“Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”*.

Di qui la legittima sussistenza di due procedimenti paralleli, il presente e quello presso la IFSC, tesi peraltro a conoscere della rilevanza disciplinare di una condotta in due ambiti diversi: quello interno e quello internazionale che dunque non integrano, a ben vedere, un caso di litispendenza processuale e non portano ad un potenziale conflitto tra giudicati.

Diversamente, si incorrerebbe nella non condivisibile conseguenza per la quale un fatto disciplinarmente rilevante anche per l'ordinamento sportivo nazionale, ove occorso - come nel caso di specie - in occasione di una manifestazione sportiva internazionale, non sarebbe giustiziabile dinanzi agli organi di giustizia federale nazionali, pur in presenza di violazione di norme regolamentari e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale; norme che chiaramente l'organismo internazionale non conosce.

D'altra parte, è principio indiscusso quello per il quale gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza (fuori dai casi espressamente previsti, cfr. art. 39 CGS Coni) e quello per il quale in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento (cfr. art. 39 comma 7 CGS Coni).

Affermata, dunque, la giurisdizione di questo Tribunale, nel merito si osserva quanto segue.

Il furto è incontestato, come prova il video accluso al fascicolo del procedimento, e l'incolpato ne ha ammesso la responsabilità.

È indubbio che la condotta così censurata sia contraria ai principi di rettitudine e probità sportiva di cui all'art. 1 RG, di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di



comportamento sportivo, nonché lesiva del decoro e del prestigio della Federazione ai sensi dell'art. 11 RG, anche in considerazione dell'occasione in cui è stata tenuta, i campionati mondiali giovanili.

La punizione prevista per violazione di quest'ultimo articolo è la sanzione pecuniaria e la sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

La restituzione, prima del giudizio, dell'importo sottratto costituisce valida circostanza attenuante ai sensi dell'art. 42 RG, dovendosi tenere altresì conto, ai sensi dell'art. 37 RG, della condotta antecedente - a carico del tesserato non risultano precedenti procedimenti disciplinari - e successiva all'infrazione - il tesserato ha intrapreso un idoneo percorso psico terapeutico e riabilitativo di volontariato presso la società di appartenenza che lo ha portato a comprendere il disvalore del gesto compiuto, autosospendendosi dalla partecipazione alle gare.

Determinata così la sanzione pecuniaria base, ex artt. 24 e 37 comma3 RG, in Euro 600,00 e quella inibitiva in mesi 6 di sospensione dall'attività agonistica individuale e a squadre, con divieto di iscriversi alle gare, nonché da qualsiasi attività federale, ai sensi degli artt. 27 e 31 RG, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 42 comma 1 RG per avere *“prima del giudizio riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose dell'infrazione”*, il collegio ritiene di ridurre le predette sanzioni di un terzo, ai sensi dell'art. 42 comma 6 RG.

PQM

Il Tribunale federale, definitivamente pronunciando sul deferimento promosso dalla Procura federale a carico del tesserato A.M.

accertata la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 4 RG:

- dichiara il tesserato A.M. colpevole di aver violato gli artt. 1, 11 del Regolamento di Giustizia e 2 del Codice di comportamento sportivo, per i fatti ascritti;



- concessa l'attenuante di cui all'art. 42 comma 1 RG, condanna il tesserato A.M. a corrispondere in favore della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana la somma di Euro 400,00 nel termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente decisione, a cura della Segreteria federale, con le modalità da quest'ultima indicate, nonché alla sospensione da qualsiasi attività federale e dall'attività agonistica individuale e a squadre, con divieto di iscriversi alle gare, per mesi 4 a decorrere dalla lettura del presente dispositivo.

Così deciso in Roma/Bologna, nella camera di consiglio, in video conferenza, del 7 aprile 2022

2° Componente

Firmato digitalmente da: DI DONATO CARMEN CHIARA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 07/04/2022 18:21:29



3° Componente



Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

C.F. 97523640015 - P.IVA 05391900015

Sede Legale: Via del Pilastro, 8 - 40127 Bologna

Sede Amministrativa: Via Caduti di Sabbion, 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Sede Operativa: Via Giovanni Battista Piranesi, 46, 20137 Milano



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI